



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIO- NE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

**(Art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come
modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)**

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al terzo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e del presente Regolamento.
6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, anche discendenti da accordi di pianificazione di natura edilizia-urbanistica, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;

- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza/stazione unica appaltante

1. In caso di attività svolta da centrale unica di committenza (CUC), al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo, da dettagliarsi eventualmente in apposita Convenzione sottoscritta tra il Comune e la CUC.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale/SUA che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale–è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata dai seguenti elementi:
 - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
Per importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80 %

Art. 9
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e/o diverse rispetto a quelle approvate e costi maggiori rispetto all'importo dei lavori aggiudicati; l'incentivo è calcolato sull'importo dei maggiori e/o diversi costi rispetto a quelli di aggiudicazione. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	22%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, compresa l'attività di coordinamento dei flussi informativi	18%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	8%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Gestione procedura di gara (nel caso di procedura affidata alla CUC la % si somma alla collaborazione all'attività del RUP)	7%
Direzione dei lavori (comprensiva di eventuali direttori operativi ed ispettori di cantiere)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	2%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III **Incentivo per servizi e forniture**

Art. 11 ***Graduazione della misura incentivante***

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
Fino ad € 140.000,00	percentuale del 2%
Da euro 140.000 fino ad € 1.000.000,00	percentuale del 1,80%
Importo superiore a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	20%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, compresa l'attività di coordinamento dei flussi informativi	20%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Gestione procedura di gara sino alla proposta di aggiudicazione (nel caso di procedura affidata alla CUC la % si somma alla collaborazione all'attività del RUP)	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente, secondo l'organizzazione dell'Ente, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata da diverso dirigente secondo l'organizzazione dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	% riduzione
----------------------	------------------------	-------------

		incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - l'elenco dei dipendenti assegnatari delle singole attività;
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno/fase di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.Lgs. 36/2023.

2. Tutti i rinvii contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobili, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.
3. Il presente Regolamento abroga la precedente regolamentazione, garantendo la continuità operativa nella gestione degli incentivi per funzioni tecniche, senza alcuna interruzione amministrativa.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle preleggi al Codice Civile, e conformemente alle statuizioni di cui all'art. 19, comma 2, del vigente Statuto comunale.